

Allegato a deliberazione CC n. 215 del 18.12.1990

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI ED ENTI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, non espressamente previsti da leggi regionali o statali o altri provvedimenti generali, è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2

(finalità)

La concessione dei contributi e sussidi vari di cui al precedente Art. 1 è esclusivamente finalizzata al perseguimento del pubblico interesse, a concorrere alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente e alla realizzazione degli obiettivi programmatici che lo stesso si è dato ovvero a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che costituiscono oggettivo impedimento all'esercizio di diritti da parte dei cittadini.

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 3

(modalità di accesso)

Qualunque soggetto portatore di interessi, per promuovere il procedimento di concessione degli interventi contributivi da parte del comune, deve rivolgere istanza scritta al sindaco indicando:

- 1) - le proprie complete generalità;
- 2) - il proprio indirizzo o domicilio;
- 3) - il numero di codice fiscale o il numero di Partita IVA;
- 4) - il tipo di prestazione che si intende ottenere dal comune qualificandone possibilmente l'importo e/o la durata;
- 5) - la circostanza oggettiva in cui si intende impiegare la prestazione richiesta.

Art. 4 (categorie d'intervento) esenzione dall'impegno finanziario del comune nel caso in cui si dovesse richiedere il contributo di sostegno ad iniziative

Art. 4 (categorie d'intervento) esenzione dall'impegno finanziario del comune nel caso in cui si dovesse richiedere il contributo di sostegno ad iniziative a) i contributi e sovvenzioni in denaro a sostegno di iniziative corrispondente ai criteri di gestione economica dell'ente.

Nel valutare le richieste lo stesso ufficio dovrà tener conto, oltre del vincolo di bilancio come stabilito

- specifiche o di attività;
- b) - patrocinio del comune di talune iniziative con o senza assunzione da parte dello stesso di ulteriori oneri contributivi;
 - c) - offerta di coppe, trofei, targhe, prodotti tipici dell'economia locale, ospitalità e rappresentanza,
 - d) - uso di locali e altri spazi pubblici,
 - e) - uso di mezzi tecnici, di attrezzature e di materiale non consumabile del comune;
 - f) - prestazioni da parte di personale dipendente dell'ente;
 - g) - riduzione o esenzione dal pagamento di canoni, quote di partecipazione a servizi a domanda individuale, rette e quanto altro risultante da rapporto obbligatorio operante tra il comune ed il richiedente.

Art. 5
(tempi)

Il comune decide sulle richieste entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di inizio del procedimento.

All'istanza deve obbligatoriamente corrispondere un provvedimento amministrativo adottato dal competente organo del comune sia nel caso in cui venga accolta favorevolmente la richiesta sia nel caso contrario.

Art. 6
(osservanza delle regole generali di bilancio)

Le prestazioni che il comune decide di effettuare per il titolo di cui al presente regolamento debbono manifestarsi nel rispetto delle compatibilità del bilancio dell'ente e nella stretta osservanza delle norme che ne regolano la gestione.

Ogni intervento può impegnare un solo esercizio finanziario non ritenendosi applicabile in questa materia le disposizioni contenute nell'Art. 20 -3a comma- del DPR 19.6.1979, n. 421.

Art. 7
(istruttoria)

Il Segretario Comunale affiderà, per l'istruttoria, la domanda acquisita agli atti al responsabile dell'ufficio comunale sulla base alla tipologia di intervento richiesto.

Nel predisporre la relazione istruttoria, l'ufficio incaricato dovrà preliminarmente rappresentare l'impegno finanziario che conseguirebbe al comune nel caso in cui si dovesse accogliere l'istanza.

In questo procedimento l'ufficio opererà secondo il metodo dell'analisi dei costi al fine di rappresentare un quadro finale corrispondente ai criteri di gestione economica dell'ente.

Nel valutare le richieste in sede istruttoria, l'ufficio dovrà tener conto, oltre dei vincoli di bilancio come stabilito

dal precedente Art. 6, della loro compatibilità in rapporto ai programmi dell'ente i quali siano già stati avviati o siano stati deliberati da organi del comune.

Art. 8
(criteri di concessione)

In via generale e di principio il Comune di Spello favorisce -nell'ordine- l'accoglimento delle richieste che provengono da enti pubblici, enti privati ed associazioni locali che non perseguono -nella circostanza a cui si riferisce l'istanza- finalità di lucro.

In particolare:

- 1) - per le domande tendenti ad ottenere le provvidenze di cui all'Art. 4 -lett. e), f),- sarà necessario far rilevare, in sede istruttoria, che il richiedente abbia un reale bisogno della prestazione e che lo stesso disponga di limitate possibilità soggettive per farvi fronte;
- 2) - per le domande di cui all'Art. 4 -let. g)- si dovrà far risultare, in sede di procedimento istruttorio:
 - se trattasi di ente o associazione, che non persegue statutariamente fine di lucro e che dispone di limitate o inesistenti possibilità finanziarie; a questo fine il richiedente dovrà produrre copia dell'atto costitutivo, dell'ultimo bilancio e l'elenco dei consociati;
 - se trattasi di privati cittadini che versano in stato di reale disagio economico per cui non è loro consentito di far fronte parzialmente o totalmente all'onere che loro compete; a questo fine il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la composizione del nucleo familiare di appartenenza e comprovante il reddito di ciascun membro.
 - Le provvidenze previste all'Art. 4 -let. g)- non vengono concesse qualora il richiedente, allo stesso titolo e per lo stesso esercizio finanziario, abbia beneficiato di un contributo da parte della ULSS; saranno pertanto ricercati, durante la fase istruttoria del provvedimento, opportuni collegamenti operativi con i competenti uffici della ULSS al fine di accertare l'esistenza o meno di procedure concorrenti.

Il reddito del nucleo familiare si ritiene idoneo a rappresentare uno stato di disagio economico del richiedente quando, rapportato mediamente a ciascun componente, risulta inferiore ai minimi stabiliti dalla legge per l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

Art. 9
(uso e manutenzione dei mezzi)

Spil

La concessione in uso di mezzi e attrezzature varie obbliga il richiedente alla loro buona conservazione e alla loro ordinaria manutenzione.

In difetto e risultando pregiudizio patrimoniale dietro segnalazione del competente ufficio comunale, si faranno eseguire gli interventi manutentori resisi necessari a causa della negligenza o dell'imperizia del concessionario il quale sarà gravato delle spese conseguenti.

Art. 10
(obbligo di rendiconto)

I soggetti che utilizzeranno gli interventi di cui all'Art. 4 -let. a)- del presente regolamento sono obbligati a presentare al comune -entro il termine massimo di giorni 90 dalla data riferita alla circostanza oggettiva in cui si è dichiarato di utilizzare il contributo- dettagliato rendiconto allegando le pezze d'appoggio ritenute utili a titolo di prova della destinazione dei contributi.

In caso di inadempienza il comune è autorizzato a ripetere dal beneficiario del contributo la somma liquidata sulla quale saranno computati gli interessi legali.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Mazzoli Argelo

IL PRESIDENTE
Bagliani Sino

IL SEGRETARIO COM.
Tordani Dr. Mauro

